

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2007, n. 269.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82;

Visto il decreto 2 giugno 1982 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

Visto il decreto 4 aprile 1985 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

Visto il decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto 30 ottobre 1991, n. 408, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto 4 agosto 1999, n. 322, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, con-

cernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Viste le richieste avanzate dagli operatori interessati riguardanti l'autorizzazione all'impiego di due nuovi acciai inossidabili nella fabbricazione di oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza all'elaborazione di un elenco coordinato degli acciai inossidabili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 9 febbraio 2007 ai sensi della direttiva n. 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 12 ottobre 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato II, sezione 6 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché in Turchia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 dicembre 2007

Il Ministro: TURCO

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 53

ALLEGATO
(articolo 1, comma 1)

Tipi di acciai inossidabili autorizzati all'impiego

I seguenti tipi di acciai inossidabili possono essere impiegati in contatto con alimenti; ciascun tipo viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (Norma UNI 6900, 1971) e secondo l'America Iron and Steel Institute (manuale A.I.S.I., revisione 1969).

UNI		A.I.S.I.
-----		-----
	corrispondente a	202
NTK D11		204 Cu
X12 Cr Ni 17 07	» »	301
X10 Cr Ni 18 09	» »	302
X10 Cr Ni S18 09	» »	303
-----	» »	303 Se
X5 Cr Ni 18 10	» »	304
X2 Cr Ni 18 11	» »	304 L
X8 Cr Ni 18 12	» »	305
-----	» »	308
X5 Cr Ni Mo 17 12	» »	316
X2 Cr Ni Mo 17 12	» »	316 L
S.I.S. 2392		316 N
X6 Cr Ni Mo Ti 1712		316 Ti
X6 Cr Ni Ti 18 11	» »	321
-----		329
-----		329 N
X6 Cr Ni Nb 18 11	» »	347
X12 Cr 13	» »	410
S.I.S. 2319		414
X12 Cr S13	» »	416
X20 Cr 13	» »	420
X30 Cr 13	» »	420
X40 Cr 14	» »	420
X8 Cr 17	» »	430
X10 Cr S 17	» »	430 F
X16 Cr Ni 16	» »	431
-----	» »	440 (*)
-----	» »	630
S.I.S. 2377 **	corrispondente a	DIN X2 Cr Ni Mo N 225
S.I.S. 2389 **	» »	sigla tedesca Werkstoff n.14590
SAF 2304	» »	DIN X2 Cr Ni N 234
ASTMS 32101***		

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D.

** A condizione che gli oggetti fabbricati con i due acciai siano destinati esclusivamente:

1. ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
2. ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti del tipo II di cui all'allegato III del decreto 21 marzo 1973.

*** Per oggetti di uso ripetuto a temperature non superiori a 70°C

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 18 (Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — I. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrono, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive numeri 80/590/CEE e 89/109/CEE è stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il decreto ministeriale 18 aprile 2007, n. 82 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 2007, n. 151, supplemento ordinario.

— Il decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987.

— Il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991.

— Il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 96/11/CE, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997.

— Il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle nomine e delle regolamentazioni tecniche è pubblicata nelle GUCE n. 204 del 21 luglio 1998.

08G0034